



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2009

ADDI' 07/08/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	YANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS - DI CARLO - NIERI

DELIBERAZIONE N. 666

Oggetto:

Commissariamento dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri. Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 28 e s.m.i



OGGETTO: Commissariamento dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri. Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vice Presidente

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto n. T0052 del 12 febbraio 2009 con oggetto "Attribuzione al Vicepresidente della Regione Lazio delle competenze inerenti al settore organico sanità";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO il Decreto Legge 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali";

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante: "Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali" ed, in particolare, l'art. 8, comma 7 bis, che dispone che: "*In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del comma 7, in casi di particolare gravità specificamente motivati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 bis, il Presidente della Regione può procedere alla nomina, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis, di un commissario straordinario il quale rimane in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale da effettuarsi, di norma, entro sessanta giorni. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo restano in carica durante il commissariamento dell'azienda e decadono, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo direttore generale ovvero alla data di insediamento dei nuovi direttori, sanitario e amministrativo, eventualmente nominati prima del suddetto termine*";



VISTA la propria deliberazione del 6 marzo 2007, n. 149, concernente "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di rientro";
TENUTO CONTO che il dott. Adolfo Pipino, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 6.8.2009 al n. 102123, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri;

CONSIDERATO che le citate dimissioni hanno comportato un'interruzione nella gestione manageriale dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, che deve essere ripristinata nell'immediato stante i rigorosi e stringenti adempimenti connessi all'attuazione del Piano di rientro nominando un Commissario Straordinario che assicuri in tale contesto continuità e certezza all'amministrazione aziendale;

RITENUTO che ricorrono, quindi, gli estremi di particolare gravità di cui all'art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, per il commissariamento dell'Azienda USL Ospedaliera San Filippo Neri per un periodo previsto di sessanta giorni decorrente dalla data di insediamento del Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che, ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, il Presidente della Regione procede alla nomina del Commissario Straordinario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis del medesimo articolo;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

- di disporre il Commissariamento dell'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri per un periodo di sessanta giorni decorrente dalla data di insediamento del Commissario Straordinario.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del Commissario.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 1 AGO. 2009

